COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GABRIELE PIERMARTINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 *(Approvato dal Senato)* (3117);

Botta ed altri: Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente (337);

de Lorenzo e Battistuzzi: Istituzione del fondo interventi ambientali (1454);

de Lorenzo ed altri: Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione (1753) 3

Piermartini Gabriele, *Presidente, Relatore* 3, 16

Angelini Piero Mario 8, 13

Cederna Antonio 12

D'Addario Amedeo 10

Ferrarini Giulio 15

Filippini Rosa 7, 8

Galli Giancarlo 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,25.

PIERO MARIO ANGELINI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 (Approvato dal Senato) (3117); e delle proposte di legge Botta ed altri: Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente (337); de Lorenzo e Battistuzzi: Istituzione del fondo interventi ambientali (1454); de Lorenzo ed altri: Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione (1753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 », già approvato dal Senato nella seduta del 4 agosto 1988; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Botta, de Lorenzo, Manfredi, Ferrarini, Cerutti, Angelini Piero, Paganelli, Lusetti, Piermartini, Rebulla, Martuscelli, Bonsignore, Galli, D'Addario, Milani, Fornasari: « Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente »; de Lorenzo e Battistuzzi: « Istituzione del fondo interventi ambientali »; de Lorenzo, Cerutti, Lodigiani, Galasso, Piro: « Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione ».

Ricordo che il disegno di legge n. 3117, dopo la sua approvazione da parte del Senato, e le proposte di legge abbinate sono già stati oggetto del nostro esame in sede referente.

In considerazione degli elementi di connessione esistenti con diversi progetti di legge, come quello sulla difesa del suolo, già approvato dal Senato, e l'altro sui parchi nazionali, per il quale è in corso l'assegnazione in sede legislativa, si è reso necessario introdurre alcune modificazioni al testo pervenuto dal Senato.

Pertanto, a conclusione dell'esame in sede referente, ho elaborato in qualità di relatore un testo unificato che, rispetto all'articolato approvato dal Senato, fosse « alleggerito » della parte riguardante i parchi nazionali – oggetto di autonome iniziative per le quali tra breve, come ho detto, verrà concessa la sede legislativa – e tenesse conto dell'avanzato *iter* del progetto di legge sulla difesa del suolo, soprattutto per quel che riguarda le azioni di salvaguardia sui fiumi.

Tale testo è stato trasmesso alla I ed alla V Commissione per acquisirne i prescritti pareri.

Comunico, che in data 6 aprile 1989, la I Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:

« L'articolo 3 sia riformulato nel senso di trasformarlo da norma immediatamente precettiva in norma di indirizzo, al fine di salvaguardare il principio dell'autonomia regionale.

« Siano soppressi gli articoli 11, 12, 14 e 17, posto che tali articoli concretano una riorganizzazione del settore preposto alla tutela ambientale, rientrando pertanto il loro contenuto nella diretta sfera di competenza della Commissione affari

costituzionali; si invita in proposito la Commissione di merito a richiedere lo stralcio delle parti dei progetti di legge relativi alla materia in esame, corrispondenti ai suddetti articoli del testo unificato, affinché possano essere assegnate in via primaria alla I Commissione.

« All'articolo 18 siano aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto delle norme statutarie".

« All'articolo 19 siano specificate le disposizioni della legge che costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ».

Comunico altresì che, in data 13 aprile 1989, la V Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:

« Sia soppresso il comma 1 dell'articolo 7 (che contiene spese di parte corrente finanziate con risorse in conto capitale); ovvero in alternativa sia proposta alla Commissione bilancio la copertura finanziaria di tali maggiori spese di parte corrente con risorse di parte corrente in conformità alle norme dell'articolo 11-*ter*, comma 1,della legge n. 468.

« All'articolo 9, comma 2, si precisi che l'autorizzazione di spesa di 500 milioni è prevista per un solo anno in attesa del finanziamento ordinario da disporre con apposito provvedimento legislativo.

« Sia ridotta di 11 miliardi – o sia in altro modo ricondotto l'onere complessivo previsto dal testo unificato per il 1991 a 1.257 miliardi – la quota 1991 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7, comma 5.

« Siano modificate coerentemente alle condizioni sopra indicate le somme previste dall'articolo 1, comma 9 e dall'articolo 18, comma 1 per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 ».

Comunico, infine, che, in data 29 marzo 1989, la XI Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « Le assunzioni di personale da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente siano effettuate in applicazione delle norme di legge vigenti, ivi compreso l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e solo subordinatamente all'attuazione, ove possibile, della disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 agosto 1988, n. 325 e successive modifiche; per le assunzioni a tempo determinato si adottino le modalità e criteri previsti dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e relativo decreto di attuazione ».

Per quanto riguarda il parere della Commissione affari costituzionali, la richiesta di soppressione degli articoli relativi alla riorganizzazione del Ministero e all'Agenzia nazionale è stata accolta anche perché dal dibattito fra le forze politiche è emerso l'orientamento a presentare un'autonoma proposta di legge che li comprenda entrambi.

Non condivido la richiesta di soppressione degli articoli relativi alla Fondazione e all'integrazione del Consiglio nazionale dell'ambiente, poiché non ritengo che essi attengano alla struttura del Ministero dell'ambiente. Viceversa, ritengo pienamente accoglibili sia le altre condizioni contenute nel parere della I Commissione, sia quelle poste dalla V Commissione.

Vorrei ora brevemente illustrare in qualità di relatore il provvedimento in esame.

Il titolo I riguarda le procedure di programmazione dell'intervento pubblico per la tutela dell'ambiente, che affidano al Ministero l'indirizzo dell'attività ed il coordinamento della spesa. L'attività istruttoria del programma, per il quale si prevede un aggiornamento annuale, è operata dal Comitato per la tutela dell'ambiente, istituito al comma 4 dell'articolo 1.

La procedura di attuazione si svolge in base ad un accordo di programma che prevede anche interventi surrogatori nei confronti dei soggetti inadempienti.

Il titolo II concerne i contenuti del programma triennale 1989-1991, cioè: l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale; gli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico nelle città, con la corresponsione di contributi in conto capitale ed in conto interessi; il completamento del piano generale di risanamento delle acque e gli interventi di risanamento dei grandi bacini idrografici nazionali; la promozione di nuova occupazione nel Mezzogiorno; i parchi nazionali; gli investimenti per la ricerca e l'innovazione tecnologica in materia ambientale.

Infine, il titolo III contiene disposizioni varie, come le norme per il finanziamento della formazione della carta geologica e quelle per la formazione di personale nel settore ambientale.

Nonostante le modificazioni rispetto al testo approvato dal Senato, ritengo che il provvedimento in esame sia molto importante, in quanto pone a disposizione dello Stato uno strumento che consente di superare la logica degli interventi di emergenza, in base alla quale si è operato sinora nel campo della tutela dell'ambiente.

Ulteriori miglioramenti al testo elaborato in sede referente, che ho rapidamente illustrato, potranno essere apportati dai lavori del comitato ristretto, di cui propongo la costituzione. In tal modo, si potrà pervenire in tempi brevi all'approvazione di un testo che dovrà poi nuovamente essere trasmesso alle competenti Commissioni per i prescritti pareri.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANCARLO GALLI. Penso che di fronte ad un programma triennale di salvaguardia dell'ambiente si debba compiere una riflessione molto puntuale. Il progetto di legge è stato presentato all'inizio della legislatura con un'ambizione molto precisa, cioè quella di riuscire a coordinare e finalizzare la spesa in materia ambientale. È passato più di un anno e mezzo, ed il provvedimento che ci troviamo oggi ad esaminare è naturalmente datato. Si rende necessaria pertanto una rilettura che possa risolvere le diverse questioni, e dare un'impostazione che abbia tutta la forza e la valenza che originariamente si volevano conseguire e perseguire.

La parte più delicata e più importante è ancora quella della definizione della programmazione degli interventi pubblici per la tutela dell'ambiente, dal punto di vista delle procedure e delle modalità. A me pare che, essendo questo l'obiettivo, proprio per rafforzare l'azione del Ministero dell'ambiente, dovremmo porre sullo stesso piano tutti i finanziamenti statali che al riguardo le varie leggi settoriali hanno messo a disposizione. Non si può, in definitiva, predisporre un programma e pretendere di indirizzare la spesa delle regioni e degli enti locali, se lo Stato e il Governo non analizzano, non organizzano e non coordinano la propria spesa: questa, a mio avviso, è la condizione pregiudiziale perché il momento programmatorio sia reale.

Noi dobbiamo verificare se la procedura qui indicata sia corrispondente all'impegno e alle finalità di coordinare, finalizzare meglio, rendere più veloce e certa la spesa pubblica. Si registrano enormi ritardi dal punto di vista dell'erogazione della spesa ambientale. Le potenzialità della legge n. 441 del 1987 non sono di fatto emerse; la relativa spesa mi pare sia appena agli inizi, pure essendo passati quasi due anni. Lo stesso vale per il FIO, poiché non sono stati ancora spesi i fondi relativi al 1986, ed analoghe difficoltà incontra il programma annuale approvato lo scorso anno. Non ho notizie per quanto riguarda la legge n. 475 del 1988, poiché è più recente e non so quali meccanismi operativi abbia mobilitato. La sensazione è che la spesa non tenga il passo dell'evoluzione molto rapida e sempre più preoccupante dei problemi ambientali.

Mi pare che da parte nostra si debba compiere uno sforzo perché il ministro dell'ambiente abbia veramente un potere di coordinamento generale della spesa, e non sia invece costretto ad una serie di procedure, che innanzitutto non rendono

coordinabile la spesa stessa, ma soprattutto la rendono lenta, dispersiva, tale da non permettere il raggiungimento di finalità, per le quali addirittura si provvede con decreto. Per coordinare, bisogna mettere insieme tutte le risorse dello Stato, scegliere gli obiettivi, stabilire le priorità e far confluire su tali obiettivi e priorità non solo le risorse dello Stato ma, nella massima misura possibile, quelle delle regioni e degli enti locali.

Questo è l'aspetto più importante. Allora, anziché avviare una procedura come quella che viene proposta (vale a dire la formulazione del piano da parte del Governo, sentita la conferenza Stato-regioni), si potrebbe immaginare un momento più intenso di confronto e di collaborazione con le regioni e gli enti locali, attuando un riparto e definendo poi un accordo di programma con ogni singola regione, che stabilisca esattamente, per le varie finalità e per ogni singolo obiettivo – che può essere diverso da regione a regione, in funzione anche delle situazioni territoriali e delle emergenze – i flussi di finanziamento per ogni regione, in modo che ciascuna attui progetti e programmi aventi la certezza che i finanziamenti arrivino nei tempi giusti.

Non occorre confermare un meccanismo qual è soprattutto quello del FIO, in base al quale sono le regioni, gli enti locali a presentare le domande, ma poi non si sa mai se i progetti avranno la fortuna di poter essere attuati. L'elemento di fondo è questo: nel momento in cui si vuole programmare, occorre dare la certezza che si perseguono determinati obiettivi, che vi sono determinate, originarie risorse aggiuntive, provenienti dagli enti locali. Solo adottando una procedura di questo genere, in un quadro certo della spesa statale, possiamo richiamare ad un impegno preciso le regioni e gli enti locali. Non si tratta, a mio avviso, di invocare un puro e semplice ragionamento di tipo procedurale; in questo caso, il metodo finisce per diventare sostanza ed essere fondamento di una seria e idonea programmazione.

Penso che, in base a queste considerazioni, si possano predisporre emendamenti. Ad esempio, all'articolo 1 potrei già indicare una soluzione rispondente alle esigenze prima sottolineate, che a me personalmente sembrano importanti. Si potrebbe aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma 2-*bis:* « In particolare il programma triennale determina l'entità e la destinazione di tutte le spese poste da leggi particolari direttamente o indirettamente a carico del bilancio statale per interventi ed opere negli ambiti di cui agli articoli 2 e 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ogni caso delle spese di cui agli articoli 1, 5, 6 e 14 commi 3, 4, 5, 6 e 17 del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441; gli articoli 1, comma 4, 7, comma 3 e 9-*ter* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988 n. 475, nonché delle spese per interventi a opere di tutela ambientale finanziate a carico del fondo investimenti e occupazione di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130 e all'articolo 17 commi 31, 32, 34 e 35 della legge 11 marzo 1988 n. 67 ».

Questo consentirebbe al ministro dell'ambiente di predisporre un programma organico da gestire, per orientare in maniera precisa le disponibilità e le risorse finanziarie.

Altra questione importante è relativa all'opportunità di cogliere questa occasione per « innervare » il provvedimento, che da un certo punto di vista sembra riguardare soltanto le procedure e i piani di programmazione, con l'attuazione di una serie di interventi concreti nel settore.

Mi pare che il testo individui taluni interventi sui quali può essere svolta un'attenta riflessione: mi riferisco all'articolo 5 concernente le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, all'articolo 6 recante interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle città, all'articolo 8 riguardante la promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione nel Mezzogiorno, nonché all'arti-

colo 11 che contiene disposizioni per la costituzione di una Fondazione per l'informazione ambientale.

Se però si intende cogliere l'opportunità per inserire queste tematiche in un più generale contesto di azioni collegate e coordinate con le regioni, è necessario « svuotare » questi articoli del loro contenuto, fornendo alcune indicazioni operative. Per esempio, per l'inquinamento nelle città nel testo si sostiene la realizzazione di reti di monitoraggio: mi domando se sia pensabile la predisposizione di una serie di provvedimenti contenenti indicazioni e determinazioni concrete. Poiché abbiamo vissuto tutti l'esperienza drammatica dell'emergenza milanese – seguita da una serie di polemiche – è possibile elaborare iniziative riguardanti il traffico, il riscaldamento, gli scarichi industriali o comunque predisporre una delega affinché il ministro possa operare in proposito ?

A ciò si riconnette, poi, un altro importantissimo tema riguardante le competenze ed i controlli. Purtroppo, le leggi finiscono come le gride di manzoniana memoria, se le competenze non sono chiare:e in questo settore sappiamo tutti quanta confusione regni ! Non è difficile infatti assistere a conflitti tra comuni e unità sanitarie locali; per citare un esempio, a Milano la funzione di controllo è esercitata contemporaneamente dal comune, dalla provincia e dalla regione, e ciò crea inutili doppioni, non già un'efficace azione. Mi chiedo, pertanto: per quale motivo non cogliere questa occasione per pronunciare finalmente una parola chiara circa l'esercizio dei controlli ? Ripeto, è un'occasione che possiamo sfruttare adeguatamente alla luce dell'urgenza improcrastinabile che si avverte.

In ordine ai rapporti tra gli enti, e dopo aver identificato le competenze, forse si potrebbero sviluppare gli attuali presidi multizonali, in funzione di strutture polivalenti al servizio dei soggetti interessati. Si tratta, comunque, di dare indicazioni analitiche e metterle a disposizione di tutti: ciò, del resto, può essere assimilabile – mi si consenta il ricorso ad una similitudine alla funzione degli orologi collocati in tutte le stazioni ferroviarie che, segnando una determinata ora, ricordano al viaggiatore di correre per non perdere il treno oppure al capostazione di fischiare per far partire i convogli.

Ritengo che gli elementi da me ricordati siano rilevanti, se si vuole effettivamente mettere ordine e dare efficacia alle iniziative contenute nel programma triennale, che possono essere oggetto in questa sede di un'idonea valutazione per la soluzione dei problemi esistenti.

ROSA FILIPPINI. Ho seguito attentamente l'intervento del collega Galli, per cui ritengo di poter affermare che molte delle sue osservazioni sono da me condivise. Ciò nonostante sono perplessa in quanto mi sembra che questo provvedimento sia « sulla piazza » da lungo tempo, tanto che l'onorevole Galli l'ha definito datato. E se passerà ancora dell'altro tempo, corriamo il rischio che il provvedimento medesimo diventi tanto datato da non avere più senso, oltre a risultare complicato: infatti, ad ogni passaggio che il testo supera tra i due rami del Parlamento, si perde o si acquista qualche « vagone ». Di conseguenza, quando si arriverà in fondo a questa avventura – almeno così auspico – ci troveremo dinanzi un testo privo delle caratteristiche a suo tempo indicate (e, se non sbaglio, risalente alla legge finanziaria 1988), con scopi assolutamente difformi rispetto a quelli prefissati.

Ritengo significative e sensate molte indicazioni fornite; prioritario però è definire gli obiettivi che si intendono perseguire, procurando il minor danno possibile. Con questa espressione intendo riferirmi a quei provvedimenti che hanno l'ambizione di rappresentare una riforma, mentre invece finiscono per confondere le acque: e penso non solo a chi legifera, ma anche a chi si trova a dover applicare le leggi: spesso, egli deve risalire con grande difficoltà a tutti i precedenti legislativi.

D'altra parte, se abbiamo concordato sulla necessità di procedere in sede legislativa, occorre forse ridimensionare le ambizioni, definendo un disegno organico che giunga rapidamente alla sua conclusione. Da questo punto di vista, il desiderio di introdurre un potere di coordinamento e pianificazione nell'azione del ministero ritengo sia lodevole e sostanzialmente accettabile, salva la possibilità di eventuali aggiustamenti.

Alla luce di queste mie considerazioni, quindi, non sono favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, e passerei piuttosto all'esame dei pareri espressi dalle Commissioni I e V e degli articoli; credo infatti che con la costituzione di un comitato ristretto si correrebbe il rischio di rimaneggiare il testo nelle parti non sottoposte a dibattito.

Quanto ai pareri espressi dalle competenti Commissioni, le osservazioni della Commissione affari costituzionali mi trovano d'accordo.

PIERO MARIO ANGELINI. Ricordo che questi pareri sono vincolanti.

ROSA FILIPPINI. Con riferimento al parere della Commissione bilancio, se fosse possibile decidere sulle osservazioni formulate, potremmo proseguire nei nostri lavori. Se rimettiamo il testo ad un comitato ristretto, o accediamo alle osservazioni, sia pure molto interessanti, del collega Galli, non concludiamo più.

Capisco che il mio dissenso dalle osservazioni della I e della V Commissione non cambi molto ...

PIERO MARIO ANGELINI. Si tratta di condizioni da accettare per proseguire l'esame dell'articolato.

ROSA FILIPPINI. Ritengo che il modo per risolvere questo problema sia dire se accogliamo o meno tali condizioni, senza rinviare il testo ad un comitato ristretto, che lo modificherebbe oltre ogni misura: così dovremo rimettere l'articolato alla Commissione affari costituzionali che sicuramente farà nuove osservazioni, creando un ulteriore circolo vizioso; e non dimentichiamo che questo provvedimento di legge già risente degli eccessivi passaggi verificatisi nel corso del suo iter.

Per motivi di merito, sarei favorevole ad accogliere le osservazioni della I Commissione, e quindi a sopprimere l'articolo concernente la Fondazione per l'informazione ambientale: il mio gruppo, ed io personalmente, abbiamo sempre ritenuto errato questo punto del programma di salvaguardia ambientale. Innanzitutto, infatti, non crediamo che per il Ministero dell'ambiente – con tutti i guai che esso si trova ad affrontare nel nostro paese – il problema più importante sia quello dell'informazione; questa è ormai assicurata (spesso non bene, in modo non approfondito e anzi a volte demagogico) da numerosi centri pubblici e privati, di associazionismo spontaneo nonché dalle università e da vari interlocutori. Con l'articolo non facciamo altro che inventare un centro in più.

Inoltre, ritengo che tale articolo, con il progetto che presenta, non sia rispondente all'articolo 1 della legge n. 349 del 1986, che esso stesso cita al suo comma 1. Questo articolo, al comma 3 (non al comma 8 che non esiste in realtà all'articolo della citata legge n. 349) fa carico al ministero di adottare, « con i mezzi dell'informazione », le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi ambientali, precisando però che ciò deve avvenire « anche attraverso la scuola, di concerto con il ministro della pubblica istruzione ». Perciò, già la legge n. 349 indicava una strada da seguire prioritariamente: ma non mi risulta che quel ministero abbia raccomandato o attuato nella scuola programmi di informazione ambientale che possano essere ritenuti adeguati alle necessità, e ritengo che questa sia una carenza molto grave.

Non faccio di tale situazione una colpa al ministro dell'ambiente, perché mi rendo conto di quanto sia difficile approntare qualcosa di concerto con il ministro della pubblica istruzione: ma la

soluzione del problema consiste non nello scavalcare l'indicazione già fornita dalla legge n. 349, creando un ulteriore punto di riferimento, ma nell'affrontare la questione così come si presenta.

L'articolo relativo alla Fondazione fa anche riferimento al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 349, dove si dice che « Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente ». Assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente significa ottenere che le amministrazioni, responsabili di tale stato ai diversi livelli, innanzitutto non tengano segrete (ma siano disponibili e pronte a divulgarle) tutte le informazioni in loro possesso su questa materia. Ora, io penso che bisognerà fare un monumento al ministro dell'ambiente se riuscirà ad ottenere, in Italia, l'attuazione del comma 1 di questo articolo!

Abbiamo infatti tutti i giorni sotto gli occhi una serie di episodi (l'ultimo è quello concernente l'ACNA) che costituiscono classici esempi di come la pubblica amministrazione non sia in grado di informare alcuno dello stato dell'ambiente, perché non è informata essa stessa e non riesce, attraverso i controlli, a fare un quadro della situazione: riprendendo il caso dell'ACNA, ciò consentirebbe invece al ministro di decidere se questa industria debba essere definitivamente chiusa o se sia possibile un suo risanamento. Perciò, in una situazione del genere, a mio avviso il primo sforzo da compiere è quello di assicurare che la pubblica amministrazione sia in grado di informare.

Per quanto riguarda poi la divulgazione, mi sembra errato stabilire che di essa debba farsi carico il Ministero dell'ambiente, e ciò dico anche in linea di principio. Non ritengo infatti che in una possibile società civile, dove tutto funzioni un po' meglio di oggi, il compito della divulgazione dell'informazione debba spettare precisamente allo Stato, perché è evidente che in tal modo l'informazione verrebbe ad assumere un carattere inevitabilmente parziale. Questa decisione contrasterebbe anche con la necessità che le informazioni siano tra di loro contraddittorie, come possono esserlo le loro stesse fonti; lasciare dunque al cittadino la possibilità di valutare i contenuti delle varie informazioni significa permettergli di farsi una sua idea e di esprimere un giudizio.

Può essere molto utile il Sistema informativo nazionale per l'ambiente (previsto all'articolo 12), sia per l'amministrazione, sia per tutti i possibili utenti, mentre – lo ripeto ancora – non è necessaria una fondazione per acquisire e divulgare le informazioni in materia ambientale. Si pone, semmai, il problema di una corretta interpretazione: ma, per quanto mi riguarda, non ritengo che ne possa esistere alcuna, e meno che mai che lo Stato possa incaricarsi di fornirla.

Torno quindi a dire che non credo prioritaria l'esigenza di un'informazione del genere, e che sono favorevolissima ad accogliere la soppressione dell'articolo 11, richiesta dalla I Commissione, innanzitutto per sveltire l'*iter* del provvedimento di legge, e poi perché tale articolo, a mio avviso, non risponde affatto a quella metodologia di programmazione che pure vorrebbe perseguire.

Non ritengo di dover spendere molte parole sulla richiesta di soppressione dell'articolo sul Consiglio nazionale contenuta nel parere della I Commissione. Infatti, non credo che l'ampliamento o meno del Consiglio nazionale per l'ambiente costituisca un vero problema: francamente non comprendo le ragioni per le quali si vorrebbe tra l'altro integrarne la composizione con quattro rappresentanti dell'imprenditoria.

Questo organismo al momento attuale non funziona, si riunisce di rado e non riesce a programmare i propri lavori: non aggiungo altro perché può darsi che le mie informazioni non siano complete. Comunque, mi pare che esso fatichi a trovare un ruolo, ed a funzionare in modo continuativo ed efficace.

Ritengo che l'inserimento di altri quattro membri, per di più in rappresentanza del mondo imprenditoriale, non aiuti il Consiglio per l'ambiente a funzio-

nare meglio, semmai contribuirà a peggiorare la situazione perché lo condizionerà maggiormente all'esigenza di contemperare i diversi interessi.

Pertanto, penso che si possa tranquillamente rinunciare all' articolo 14, a meno che il relatore non sia in grado di convincermi che si tratta di un articolo fondamentale, il cui mantenimento sia tale da giustificare un ritardo nell'iter di questo provvedimento, e francamente non so come possa farlo!

Mi sono soffermata solo sui punti che ritengo negativi e sui quali mi auguro si accolgano rapidamente le indicazioni della Commissione affari costituzionali. Non ritengo opportuno dilungarmi sul resto di un provvedimento di legge la cui necessità ed urgenza sono a tutti ben note, e sul quale discutiamo da troppo tempo.

AMEDEO D'ADDARIO. Signor presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto, mi chiedo se in questa occasione non si debba ricorrere, parafrasandola, ad una delle espressioni più usate nei dibattiti parlamentari: infatti, in questo caso, se « il meglio è nemico del bene », anche il « presto » potrebbe diventarlo.

Siamo di fronte ad un provvedimento per il quale si sottolinea da parte della Commissione la necessità di una rapida attività istruttoria, che però pervenga ad un ragionevole e corretto impianto normativo.

Non desidero soffermarmi sugli aspetti di conoscenza, di informazione e di formazione che costituiscono la parte finale di questo provvedimento, ma mi corre l'obbligo di svolgere alcune osservazioni di merito su alcuni punti qualificanti del testo in esame.

L'*iter* ipotizzato per l'approvazione del programma triennale, a mio avviso, appare lungo e complesso. Esso si svolge sulla base di un'istruttoria compiuta dal Comitato permanente per la tutela dell'ambiente, previsto dal comma 4 dell'articolo 1, la cui composizione appare piuttosto pletorica: infatti, esso risulta composto da ben 43 membri, di cui 19 rappresentanti dei ministeri, 20 delle regioni e 4 di ANCI, UPI, UNICEM e Associazione nazionale delle bonifiche. Il ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza Stato-regioni, l'UPI e l'ANCI (peraltro presenti nel predetto Comitato), avanza la relativa proposta al CIPE.

Mi sembra un impianto estremamente macchinoso, che potrebbe essere semplificato affidando l'istruttoria agli organi di alta consulenza operanti in seno al Ministero dell'ambiente: il Comitato scientifico ed il Consiglio nazionale per l'ambiente – che attualmente, come ricordava la collega Filippini, non funziona, ma che dovrebbe essere posto nelle condizioni di poter funzionare – istituiti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 12 della legge n. 349 del 1986. Nel primo sono presenti dieci esperti ministeriali (da integrare con quelli di altri ministeri interessati), i rappresentanti dei Consigli ed Istituti superiori (lavori pubblici, sanità, eccetera), otto docenti universitari e cinque esperti ecologici. Il secondo è composto dai rappresentanti di tutte le regioni, dell'UPI, dell'ANCI, del CNR, dell'ENEA, dell'ENEL e delle associazioni ambientalistiche.

Quindi, la previsione di un organismo parallelo a quelli già esistenti renderebbe la procedura ancora più macchinosa e costituirebbe un ostacolo.

Per quanto riguarda gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle grandi città, si prevede al comma 1 dell'articolo 6 che il programma triennale definisca « le direttive e i termini di riferimento per l'elaborazione di programmi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle città con più di 300 mila abitanti ».

Vorrei osservare che in materia di inquinamento atmosferico vigono il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1983 e quello del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988, che dettano norme sulla qualità dell'aria, fissando, per gli agenti inquinanti più significativi, i livelli di concentrazione (valori-limite e guida) da rispettare per prevenire danni alla salute e all'ambiente.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce che le re-

gioni predispongano, entro il 12 aprile 1993, piani di risanamento relativi al loro ambito territoriale. L'articolo 3, comma 4, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 dispone che il Ministero dell'ambiente predisponga, entro il 28 dicembre 1988, i criteri per l'elaborazione di detti piani e che fissi (articolo 3, comma 2) le linee guida per il contenimento delle emissioni, i loro valori-limite, i metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti e dei combustibili, nonché i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili.

Ne consegue che l'esercizio delle competenze cui ho accennato sia propedeutico alla definizione delle direttive e dei termini fissati per legge.

In merito all'inquinamento acustico, vorrei rilevare che, allo stato non esiste alcuna normativa nazionale che disciplini la materia, per cui non vi sono, in particolare, limiti di accettabilità ai quali riferirsi.

Per quanto concerne i contributi previsti dall'articolo 6, desidero osservare che quelli finalizzati ai « progetti di intervento volti al contenimento delle emissioni entro i limiti previsti – peraltro non definiti, se non per pochissimi casi – dalla normativa vigente », non hanno ragion d'essere per due ordini di motivi.

In primo luogo, per il fatto che deve, o meglio dovrebbe, valere il principio « chi inquina paga » (stabilito in sede CEE e ribadito in alcune normative nazionali, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 che disciplina lo smaltimento dei rifiuti). Tale principio è stato più volte disatteso con i finanziamenti concessi o previsti per la depurazione delle acque e lo smaltimento dei rifiuti, sia per non addossare alla collettività l'onere della lotta contro l'inquinamento, sia per invogliare a ridurre l'inquinamento stesso, per consentire un uso più razionale delle risorse, assicurare criteri di equità ed efficacia ed evitare distorsioni alla concorrenza.

Il secondo motivo discende dalla considerazione che l'inquinamento urbano, sia acustico sia atmosferico, è da imputare principalmente al traffico autoveicolare, per cui non si vede come si possa intervenire in sede di progettazione, a meno che non si vogliano finanziare le case automobilistiche per la produzione di nuovi modelli.

Tale forma di inquinamento si può combattere solo limitando il traffico e sottoponendo a rigorosi controlli gli autoveicoli per accertare il rispetto degli *standard* omologativi per quanto riguarda i veicoli a benzina, e dei limiti alle emissioni fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1971 per quelli con motore diesel.

A proposito dei contributi previsti per il censimento, il monitoraggio ed i sistemi di allarme, vorrei rilevare che il programma annuale di salvaguardia ambientale, definito dall'articolo 18 della legge finanziaria 1988 (legge n. 67 del 1988) e dalla conseguente delibera del CIPE del 5 agosto 1988, prevede svariati finanziamenti in materia per le regioni e gli enti locali e per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

In conclusione, la spesa di 370 miliardi prevista nel triennio appare eccessiva e non correttamente finalizzata. Essa andrebbe destinata al potenziamento delle strutture pubbliche di controllo e di vigilanza, in termini di personale qualificato e di apparecchiature. Quanto al completamento del piano generale di risanamento delle acque e agli interventi di risanamento idrico nei bacini idrografici nazionali, l'assegnazione di 20 miliardi prevista nel testo del Ministero dell'ambiente appare a mio giudizio eccessiva, anche in considerazione del fatto che la già citata delibera del CIPE del 5 agosto 1988 stanzia 5 miliardi allo stesso scopo.

Nel rispetto del principio che ho prima enunciato, non appaiono condivisibili neppure le agevolazioni previste per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 7, relativi alla depurazione degli scarichi industriali e degli allevamenti zootecnici. Inoltre, suscitano notevoli perplessità, essendo pressoché inapplicabili le relative norme, gli incentivi per la diminuzione degli impieghi di concimi e pesticidi (fitofarmaci) in agricoltura.

Infine, gli incentivi diretti alla trasformazione dei cicli produttivi possono trovare una più giusta collocazione al comma 3 del successivo articolo 10.

Desidero rammentare che, per il risanamento dei bacini idrografici, la legge finanziaria 1988 all'articolo 18 lettera *b)*, stanzia 300 miliardi per il Po ed altri 25 per i bacini individuati dalla nota delibera del CIPE (Adige, Arno, Tevere, Ofanto, Volturno e Crati); a tal proposito mi sembra che vi sia un divario da colmare, dal punto di vista della dotazione finanziaria.

Per quanto concerne la promozione di una migliore qualità dell'ambiente e di nuova occupazione nel Mezzogiorno, si fa riferimento ai progetti nazionali di cui all'articolo 18 della legge n. 67 del 1988; in tale articolo è previsto un impegno di spesa di 230 miliardi, di cui 200 miliardi sono stati destinati al Mezzogiorno dalla delibera CIPE dell'agosto 1988. In ordine a tali progetti, il ministro dell'ambiente avrebbe dovuto relazionare alla competente Commissione parlamentare entro il 31 dicembre 1988.

Sembrerebbe poi più logico e producente assegnare la predisposizione del piano nazionale di ricerca in materia ambientale al CNR, destinando a tale organismo i fondi previsti dal comma 4, dell'articolo 10, anche perché comunque non si comprende a cosa siano finalizzati tali fondi.

A proposito di piani, ricordo che la legge n. 441 del 1987 all'articolo 14 stabiliva che entro il 30 giugno avrebbe dovuto esserne predisposto uno in materia di smaltimento di rifiuti solidi, scarichi liquidi e fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai processi di incenerimento. Gli stanziamenti previsti per gli anni 1988-1989 (vedi articolo 92 della legge n. 485 del 1988) sono stati destinati, con decreto ministeriale del 17 febbraio 1989, al finanziamento di un programma di ricerca di impianti-pilota per la prima attuazione della legge, ma non mi risulta che il piano in parola sia stato elaborato e pubblicizzato. In merito all'estensione delle agevolazioni di cui alla legge n. 46 del 1982, occorre tener presente che le leggi n. 441 del 1987 (articolo 14, comma 1) e n. 475 del 1988 prevedono tali agevolazioni per le imprese industriali che intendano modificare i cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti.

L'ultima questione da esaminare riguarda l'organizzazione del Ministero dell'ambiente. Non si tratta, a mio avviso, di aderire in questa sede ad una eccezione della I Commissione affari costituzionali. Mi sembra che la nostra Commissione abbia compiti e competenze legate ad un'analisi preliminare dell'organizzazione del Ministero, definita dalle leggi n. 349 del 1986 e n. 59 del 1987 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1987.

Al di là delle eccezioni della I Commissione affari costituzionali, mi sembra opportuno che, nell'ambito dell'esame del testo, l'organizzazione del Ministero come strumentazione di governo e di controllo della politica ambientale nel triennio trovi una sua collocazione nel rapporto tra Commissioni parlamentari di merito e Governo.

ANTONIO CEDERNA. Il provvedimento al nostro esame, pur interessante, interviene solo sugli effetti del degrado ambientale e dell'inquinamento; mi domando quindi se non sia possibile introdurre qualche norma che faccia riferimento all'elemento più importante dell'inquinamento ambientale, vale a dire la politica del territorio. A mio avviso è necessario, per combattere l'inquinamento idrico, intervenire nella difesa del territorio, invertendo la « politica del cemento e dell'asfalto », introdotta dai piani regolatori e dai piani di fabbricazione di migliaia di comuni.

Il collega D'Addario ha accennato a questo aspetto quando ha parlato dell'inutilità del monitoraggio dell'inquinamento acustico e atmosferico nelle città, se non si prendono procedimenti per limitare il traffico: com'è possibile pretendere che scompaiano i fenomeni di degrado, se non si interviene sul territorio?

Nel testo vi è un timido accenno alla tutela delle risorse naturali delle aree fluviali: mi sembra insufficiente. Occorre produrre finalmente effetti benefici, anziché intervenire *a posteriori* su effetti perversi: ad esempio, in un provvedimento finalizzato alla difesa del suolo, in cui si parla di piani di bacino, è necessario introdurre qualche norma che obblighi i comuni a perseguire, attraverso gli strumenti urbanistici, gli stessi fini.

PIERO MARIO ANGELINI. Debbo riprendere un tema centrale, relativo ai tempi e all'urgenza delle risposte che occorre dare a un problema complesso come la tutela dell'ambiente, che richiede oltretutto misure organiche di lungo periodo. Attualmente, in tema di tutela dell'ambiente sono all'esame del Parlamento provvedimenti di iniziativa sia governativa, sia parlamentare, al fine di definire e promuovere una politica ambientale consistente. Il mio partito ha privilegiato tale prospettiva, ma credo sia compito del Parlamento sbloccare le riforme in atto volte alla difesa del suolo. Mi riferisco al provvedimento sui parchi e sulle riserve naturali, a quella che potrà essere definita la legge Merli-*ter*, al provvedimento sulla valutazione dell'impatto ambientale, che si inquadrano in tale politica e ed in tale cultura. Mi riferisco anche a un provvedimento organico sull'agricoltura biologica.

Il provvedimento al nostro esame è essenziale per la difesa del suolo e, pur considerandone tutti i limiti e le difficoltà, può essere approvato in via definitiva prima delle elezioni europee, come pure si può fare per quello relativo ai parchi e alle riserve naturali. Anche il dibattito sul testo relativo alla valutazione dell'impatto ambientale sta procedendo, sia pure sulla base di una complessa riflessione.

Ritengo auspicabile che la Merli-*ter* prosegua il suo percorso legislativo, così come mi auguro la Camera affronti il tema dell'agricoltura biologica, anche se purtroppo (mi sia consentito dirlo), in Parlamento non siamo in molti ad interessarci alle leggi! Del resto, è più facile indire referendum, protestare o innalzare striscioni piuttosto che impegnarsi nell'attività legislativa. Da due legislature sono deputato della Repubblica, e posso quindi affermare che per licenziare buone leggi e buone riforme occorre una notevole forza fisica, oltre che psichica...

Ci riconosciamo nel provvedimento e ne auspichiamo un *iter* sollecito, così come speriamo in una riorganizzazione del Ministero dell'ambiente da collocarsi nella più generale riforma del Governo. Al riguardo, ricordo che in occasione della discussione sulla legge n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, mi permisi di interloquire con l'onorevole Labriola sottolineando la mancanza, in quel testo, della riforma dei ministeri.

In ordine al provvedimento in oggetto, intendo sottolineare in particolare due temi, concernenti rispettivamente l'Agenzia e la Fondazione per l'informazione ambientale, che rivestono carattere di urgenza. Personalmente, credo che la problematica dell'Agenzia vada affrontata nell'ambito della Merli-*ter*, e ciò per eliminare taluni sospetti, mentre in ordine alla Fondazione per l'informazione ambientale, penso di non sbagliare quando affermo che essa rientra nella più complessa tematica della formazione scolastica, purtroppo oggetto, in questi giorni, di un esame superficiale da parte delle Assemblee parlamentari. Infatti, si assiste alla creazione di facoltà relative all'ambiente senza porsi minimamente il problema del suo significato effettivo.

Quanto alle parti stralciate, si tratta di definirle con urgenza: alla collega Filippini vorrei ricordare che il programma, per la parte relativa al 1988, ha rappresentato un impulso oltre che un raccordo sinergico per i provvedimenti che si sono parallelamente sviluppati. Circa il fiume Po, la legge sulla difesa del suolo – seppur modulata – ha recepito una parte della normativa. D'altra parte, abbiamo sempre considerato il programma di sal-

vaguardia ambientale una normativa di transizione, non il surrogato di riforme importanti che devono essere realizzate.

Comunque, è necessario dare impulso all'azione di Governo, sollecitando l'attivazione di una politica di programmazione in un settore trasversale, com'è questo, che necessità di un maggior coordinamento della spesa. Pertanto, sia come forza di maggioranza, sia come gruppo democratico cristiano, siamo impegnati a portare avanti il discorso delle grandi riforme e, nel contempo, a garantire all'esecutivo – in tempi intermedi – adeguati strumenti per governare. Per tale motivo, riteniamo doveroso giungere entro il mese di maggio all'approvazione, da parte dei due rami del Parlamento, del provvedimento in esame nonché di quello sulla difesa del suolo; e la costituzione di un comitato ristretto ci potrebbe consentire una rapida valutazione dei contributi delle varie parti politiche, al fine di giungere, prima del congresso socialista, alla conclusione dell'*iter*. Non possiamo superare questo limite, se intendiamo effettivamente ottenere – entro il mese di maggio – l'approvazione del testo anche da parte del Senato.

Premesso che il provvedimento in oggetto rappresenta una legge di programmazione della spesa ambientale e di coordinamento per il triennio 1988-90, sarebbe opportuno prestare attenzione ad alcuni aspetti ricordati dal collega Galli. Specificatamente, si tratta di verificare la possibilità di ricomprendere i fondi FIO all'interno della programmazione e di definire dettagliatamente gli obiettivi. Le proposte avanzate dall'onorevole Galli si prefiggono lo scopo non di snaturare il testo, ma di procedere ad una sua migliore definizione per consentire all'obiettivo della programmazione una maggiore coerenza ed organicità.

Inoltre, sarebbe opportuno rivedere taluni passaggi del testo alla luce di quello sulla difesa del suolo, al fine di evitare di varare normative contraddittorie.

Qualche riserva debbo esprimere però su due punti che rivestono un carattere sostanziale rispetto alla politica ambientale: l'occupazione e la programmazione della spesa per il risanamento.

In ordine al primo punto, ho qualche perplessità nell'affrontare il tema dell'occupazione, con riferimento quasi esclusivo all'obiettivo del suo incremento nel Meridione. Fermo restando che i problemi di quell'area geografica sono incommensurabili e che la politica per l'occupazione nel Mezzogiorno non può essere paragonata a quella per il nord, sarà utile ricordare che la politica ambientale è ovunque occasione per nuova occupazione e nuove professionalità. Non si può far carico alla politica di salvaguardia ambientale di risolvere il problema del Mezzogiorno, anche se essa deve pur prenderlo in considerazione. Questa è, del resto, la linea che abbiamo seguito quando abbiamo inserito il Volturno tra i fiumi di grande rilievo nazionale, stanziando le somme necessarie alla sua tutela; o quando abbiamo fatto precisa attenzione a non cancellare nessun'area protetta del Sud, nell'impostare una politica dei parchi. Mi sembrerebbe tuttavia errato non collegare, anche per quanto riguarda il Nord ed il centro Italia, le politica ambientale e quella occupazionale.

Per quanto concerne il risanamento idrico, ricordo che nel progetto di legge sulla difesa del suolo – per ora approvato solo dalla Camera – abbiamo previsto una riserva , con riferimento agli stanziamenti recati dalla tabella C per la tutela dei bacini idrografici, del 50 per cento per il risanamento dei bacini dei fiumi Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno, mentre nel testo in esame, al comma 5 dell'articolo 7, stabiliamo una riserva di due terzi delle risorse per il piano di risanamento del Po; ora, ritengo che sarebbe più corretto prevedere, all'interno di una legge, flussi minimali di finanziamento per gli interventi relativi anche ad altri bacini, dato che il Governo, in sede di applicazione delle norme, può sempre usare una sua discrezionalità per far fronte alle più urgenti esigenze.

Con riferimento, poi, al problema delle aree ad elevato rischio di crisi ambien-

tale, ricordo che il gruppo comunista ha elaborato un progetto di legge, e ritengo quindi che il tema andrebbe affrontato in maniera più adeguata, tenendo presenti le questioni sollevate.

Il gruppo democristiano pensa che si debba concludere rapidamente l'*iter* di questo provvedimento di legge, sul quale si è ormai molto discusso. Occorre anche tener presente che finora nulla è stato fatto nel settore, sebbene nel 1988 siano stati offerti al Governo tutti gli strumenti necessari. Dobbiamo ora fornire all'esecutivo per il triennio 1989-1991 le risorse ed i mezzi per avviare non semplici sperimentazioni, ma concreti interventi nei comparti interessati.

Siamo favorevoli alla costituzione di un comitato ristretto, anche considerando che questa sera sono assenti i rappresentanti di importanti partiti, come quelli comunista e repubblicano; non riteniamo perciò opportuno, sotto il profilo della correttezza politica, passare immediatamente all' esame degli articoli, senza che tali gruppi possano offrire il loro contributo (così come avevano chiesto di fare). La partecipazione e la presenza di tutti i gruppi parlamentari ci sembrano un elemento indispensabile per la prosecuzione del dibattito. D'altra parte, riteniamo che l'ampia discussione che finora si è svolta abbia posto le giuste premesse per una rapida approvazione del provvedimento, necessario ed urgente.

GIULIO FERRARINI. Non entrerò nel merito dei singoli articoli, come ha già fatto il collega D'Addario, limitandomi invece ad esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

Concordo con l'onorevole Angelini sul fatto che questo provvedimento di legge deve essere valutato in sè, per ciò che contiene, ma anche nel contesto delle iniziative legislative che la Commissione e il Governo hanno discusso ed approvato in questo periodo: e si tratta di parecchi provvedimenti, che testimoniano come, in materia ambientale, si stia faticosamente tentando di recuperare il consistente ritardo accumulatosi nel tempo.

Purtroppo, registriamo una serie di difficoltà e di contraddizioni, nel senso che, mentre affrontiamo una prospettiva di ampio respiro per quanto concerne la salvaguardia ambientale, dobbiamo però quotidianamente fare i conti con situazioni di emergenza talvolta drammatiche; così, emergenza e strategia si intrecciano, non favorendo un lavoro unitario.

Pertanto, si può anche essere d'accordo con talune osservazioni concernenti le carenze eventualmente registrabili in certi articoli, come pure sul fatto che sarebbe preferibile un testo più curato ed organico. Ma è anche vero che vi è l'esigenza, come dicevano la collega Filippini ed altri intervenuti nel dibattito, di porre in questa discussione un punto fermo; altrimenti, rischiamo di far rimbalzare il testo dalla Camera al Senato, sempre modificandolo in qualche punto e senza mai approvarlo.

Ritengo che il progetto di legge al nostro esame costituisca un primo tentativo organico di programmare la spesa ambientale; qualora non lo approvassimo in tempi rapidi, diverrebbe molto più difficile l'azione del Ministero volta a tutelare l'ambiente. Particolare importanza rivestono, in proposito, le disposizioni concernenti le procedure della spesa ambientale, le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, il risanamento delle acque e dei bacini idrografici nazionali, i parchi e la difesa del suolo. Sono anche d'accordo con chi sostiene che il provvedimento va considerato in stretta connessione con i due progetti di legge specifici, in materia ambientale, attualmente in discussione alla Camera ed al Senato.

Per quanto riguarda la riforma del Ministero dell'ambiente, penso che indubbiamente in questo momento sarebbe estremamente difficile affrontare un tema di così ampia portata. A mio avviso, tale ristrutturazione deve essere considerata nell'ambito di una vera e propria riforma istituzionale, che prenda in considerazione le competenze e le aree di interesse

non solo del Ministero dell'ambiente, ma anche di quelli dei lavori pubblici e dei problemi delle aree urbane. Insomma, ritengo che diventi ogni giorno più pressante e indilazionabile la questione concernente la costituzione di un unico ministero per il governo del territorio e dell'ambiente.

Infatti, indubbiamente i problemi attinenti alla tutela dell'ambiente e alla regolamentazione e gestione del territorio si intersecano, intrecciandosi profondamente: sotto questo profilo concordo con talune osservazioni del collega Cederna.

La discussione della legge sulla difesa del suolo è stata, ad esempio, caratterizzata da una serie di contrapposizioni che sono apparse veramente assurde al comune cittadino; non appare comprensibile che per raggiungere l'unico e solo fine della difesa di interessi generali si debbano registrare bracci di ferro e contrasti fra due ministeri.

Ciò costituirà oggetto di un futuro dibattito, ma ritengo opportuno cominciare a denunciare con forza queste situazioni, perché rappresentano un problema di rilevante portata.

Concordo sulla proposta del presidente di costituire un comitato ristretto, anche perché ciò consentirebbe ai gruppi politici, assenti durante l'odierna discussione sulle linee generali, di partecipare alle successive fasi dell'esame di questo provvedimento e nello stesso tempo permetterebbe di concludere la discussione stessa con la replica del ministro.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che la discussione sulle linee generali non sarà chiusa nella seduta odierna, proprio per i motivi di carattere politico già ricordati.

Propongo la costituzione di un comitato ristretto che esaurisca i suoi lavori nella prossima settimana, al fine di riprendere e concludere, immediatamente dopo, la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 15 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO